

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1936

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUCA DE CARLO, CIABURRO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, MANTOVANI, MOLLICONE, OSNATO, VARCHI, ZUCCONI

Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di validità dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni fino a 15.000 abitanti, e alla legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di mandato del sindaco nei comuni fino a 5.000 abitanti

Presentata il 26 giugno 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, al fine di garantire la governabilità e di incentivare la partecipazione alla vita politica, amministrativa e sociale nei piccoli enti locali, motivando così la competizione politica, e di alleggerire gli amministratori locali dagli elementi normativi che ne ostacolano la continuità operativa e un'attività regolare, intende introdurre due piccole modifiche normative.

In primo luogo, si propone di modificare l'articolo 71 del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, nel disciplinare il procedimento elettorale nei comuni fino a quindicimila abitanti, prevede tra l'altro che

« Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla » (comma 10).

L'intervento si rende necessario in considerazione delle difficoltà riscontrate in numerose realtà amministrative locali nella predisposizione delle liste elettorali: si prenda ad esempio la provincia veneta di

Belluno, nella quale, per le elezioni amministrative svoltesi nel 2019, su 32 comuni al voto soltanto 56 candidati sindaci hanno accettato l'incarico di costituire una lista per il rinnovo del consiglio comunale, mentre in dieci casi ne è stata presentata una unica, costretta a superare lo scoglio del *quorum* pur in assenza di concorrenti.

Originariamente il *quorum* in oggetto è stato introdotto dall'articolo 50 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, ma non si può non rimarcare come in quegli anni l'affluenza al voto fosse di oltre il 90 per cento, fatto che consentiva agevolmente di rispettare le prescrizioni relative al numero dei voti e dei votanti, mentre oggi l'affluenza è drammaticamente calata: nelle ultime elezioni amministrative, svoltesi il 26 maggio 2019, infatti, l'affluenza media nei comuni chiamati al voto per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale si è attestata al 68 per cento, in calo di circa il 25 per cento. Questi dati da soli dimostrano come sia davvero difficile continuare a rispettare una previsione normativa nata in un contesto storico e politico ben diverso, e impongono al legislatore di intervenire per adeguarla ai nostri tempi, senza aggravare inutilmente il procedimento elettorale. A questa situazione si intende porre rimedio con l'intervento di cui all'articolo 1 della presente proposta di legge, che consente di non annullare le elezioni quando sia stata presentata una sola lista a causa della mancanza materiale di altre liste o dell'impossibilità di altre liste di essere ammesse a causa di difetti insanabili contenuti nelle stesse.

In secondo luogo si propone di intervenire sul numero massimo dei mandati dei sindaci dei piccoli comuni. Come è noto, nel 2014, con la legge 7 aprile 2014, n. 56, è stata prevista la possibilità per i sindaci di svolgere tre mandati consecutivi, ma limitatamente ai comuni con popolazione fino a tremila abitanti: il comma 138 dell'articolo 1 di tale legge, infatti, ha stabilito che a tali comuni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sugli enti locali, e che ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.

In tal modo si è derogato alle previsioni del citato articolo 51 che, nel disciplinare la durata e il numero dei mandati del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli, ha previsto che « Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche », limitando la possibilità di un terzo mandato consecutivo alla mera ipotesi che uno dei due mandati precedenti abbia avuto « durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie ».

In considerazione delle difficoltà sopra rappresentate, appare opportuno estendere la deroga che consente il terzo mandato consecutivo ai comuni fino a cinquemila abitanti, posto che in tali realtà non è sempre facile trovare candidati alla carica di sindaco, e al fine di permettere agli stessi comuni una giusta continuità operativa: in tal senso interviene l'articolo 2 della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 settembre 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I limiti percentuali di cui al presente comma non si applicano nel caso in cui sia stata presentata una sola lista a causa della mancanza materiale di altre liste o dell'impossibilità di altre liste di essere ammesse per difetti insanabili contenuti nelle liste stesse ».

Art. 2.

1. All'articolo 1, comma 138, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le parole: « 3.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 abitanti ».



18PDL0072250